



Regione Umbria

Giunta Regionale

**DIREZIONE REGIONALE SVILUPPO ECONOMICO, AGRICOLTURA, ISTRUZIONE,
FORMAZIONE E LAVORO, TURISMO E SPORT**
**Servizio Programmazione e gestione faunistica, servizio fitosanitario e difesa delle
produzioni**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 12352 DEL 24/11/2025

OGGETTO: Istituzione di un campo gara per la pesca sportiva sul Fiume Timia nei comuni di Bevagna e Cannara.

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, 165 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e i successivi regolamenti di organizzazione, attuativi della stessa;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8, "Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali";

Visto il Regolamento interno della Giunta regionale – Titolo V;

Vista l'articolo 36, comma 1, lettera a), della L.R. 15/2008, che disciplina l'istituzione dei campi gara;

Vista la richiesta del 04/06/2025 del Comitato Regionale Umbria F.I.P.S.A.S, con sede in Via Martiri dei Lager 65, 06128 Perugia (PG), relativa all'istituzione di un campo gara sul fiume Timia, nei comuni di Bevagna e Cannara, nel tratto compreso tra la briglia di Arcatura a risalire per circa 850 metri come da cartografia allegata al presente atto (Allegato 1);

Considerato che tale richiesta è stata discussa in seno alla Commissione Consultiva per la

pesca sportiva del 25/06/2025 e ha ottenuto il consenso unanime dei partecipanti;

Considerato che il tratto in questione ricade all'interno della ZSC IT5210039 "Fiume Timia tra Bevagna e Cannara";

Preso atto dell'istanza di *screening* (prot. 197976 del 21/10/2025) trasmessa alla Sezione Aree Protette e sistemi naturalistici per "Istituzione campo gara per la pesca sportiva sul Fiume Timia all'interno della ZSC IT5210039 (Fiume Timia tra Bevagna e Cannara)";

Dato atto che, come riportato nell'istanza di *screening*, nel campo gara in questione sono previste un massimo di 15 manifestazioni annuali, con un numero di partecipanti per ogni evento non superiore a 40;

Considerato che, nella medesima istanza di *screening* sopra citata, sono previste le seguenti indicazioni gestionali per il campo gara:

- obbligo di rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi manifestazione di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice cambiamento di posto);
- utilizzo di idonei cestini per mantenere in vita il pesce catturato;

Dato atto che le specie *target* delle manifestazioni agonistiche saranno sostanzialmente quelle categorizzate convenzionalmente come "pesce bianco": cavedano, barbo e carpa;

Considerato inoltre che all'interno del campo gara non sono previste attività di ripopolamento prima delle competizioni sportive;

Considerata la D.D. n. 11844 del 12/11/2025 con la quale è stato espresso parere favore all'istanza di *screening* per l'istituzione campo gara per la pesca sportiva sul Fiume Timia all'interno della ZSC IT5210039 nei comuni di Bevagna e Cannara e le prescrizioni in essa contenute;

Considerato che l'istituzione del sopra citato campo gara è coerente con quanto previsto nel vigente Piano ittico, adottato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 33 del 5 giugno 2025;

Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità;

Il Dirigente D E T E R M I N A

1. di istituire un campo gara sul Fiume Timia nel tratto compreso tra la briglia di Arcatura a risalire per circa 850 metri nei comuni di Bevagna e Cannara, come da cartografia allegata, parte integrante del presente atto (Allegato 1);
2. di stabilire che l'istituzione del campo gara e il suo funzionamento avvengano nel rispetto di quanto previsto dalla D.D. n. 11844 del 12/11/2024 e delle prescrizioni in essa contenute;
3. di stabilire che nel tratto adibito a campo gara siano rispettati i seguenti obblighi:
 - rilascio del pescato non solo a fine gara, ma anche durante le prove e comunque al termine di qualsiasi manifestazione di pesca anche non agonistica (anche nel caso di semplice cambiamento di posto);
 - utilizzo di idonei cestini per mantenere in vita il pesce catturato;
4. di stabilire che, all'interno del campo gara, siano consentite un massimo di 15 manifestazioni all'anno con numero di partecipanti per ogni evento non superiore a 40, fermo restando quanto previsto dall'articolo 36 della L.R. 15/2008 in materia di autorizzazione delle manifestazioni agonistiche;

5. di stabilire inoltre che all'interno del campo gara non siano previste attività di ripopolamento prima delle competizioni sportive;
6. di trasmettere il presente atto al Comitato Regionale Umbria F.I.P.S.A.S, al comune di Bevagna, al comune di Cannara e agli organi di vigilanza competenti per territorio;
7. di pubblicare le decisioni assunte con il presente atto nella pagina del portale regionale relativa alla pesca sportiva:
<https://www.regione.umbria.it/turismo-attivita-sportive/pesca>.
8. L'atto è immediatamente efficace.

Perugia lì 24/11/2025

L'Istruttore
- Michele Croce

Istruttoria firmata ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/11/2025

Si attesta la regolarità tecnica e amministrativa

Il Responsabile
- Michele Croce

Parere apposto ai sensi dell' art. 23-ter del Codice dell'Amministrazione digitale

Perugia lì 24/11/2025

Il Dirigente
Francesco Grohmann

Documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, art. 21 comma 2